

TRIBUNALE DI PRATO  
Sez. lavoro Rg. 674/2023  
Dott.ssa Mariella Garano  
Note scritte autorizzate

Per **Grilli Daniela** rappresentata e difesa dall' Avv. Meschino Michele,  
- ricorrente

Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** rappresentato e difeso ex lege  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

- resistente

\*\*\*

Parte ricorrente si riporta integralmente al ricorso introduttivo che qui  
deve intendersi integralmente trascritto e riportato.

\*\*\*

**Sulla memoria difensiva di controparte**

La scrivente difesa, ribadisce la tardività della costituzione avversaria  
con le relative preclusioni già evidenziata in sede di prima udienza e  
con particolare riguardo alla documentazione avversaria,  
irrimediabilmente affetta da tardività e pertanto "*tamquam non esset*".  
Così come tardive sono tutte le eccezioni pregiudiziali proposte da parte  
avversa.

\*\*\*

**Nel merito.**

Salvo ed assorbente quanto sopra emarginato, nel merito si evidenzia  
quanto segue: è innanzitutto necessario ribadire come la decisione di  
valorizzare, da parte dell'Amministrazione Ministeriale, esclusivamente  
un periodo di anzianità del lavoratore, scelto con discrezionalità  
abusiva, che diviene quindi inevitabilmente arbitrio, sulla base di un  
criterio esclusivamente cronologico, **è contrario al principio euro-  
unitario di non discriminazione come scolpito in numerose sentenze della  
Corte di Giustizia Europea** (a partire dalla SENTENZA 13. 9. 2007 – CAUSA  
C-307/05 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 13 settembre 2007- caso  
Del Cerro Alonso) e dalla stessa Suprema Corte di Cassazione; per le  
stesse ragioni non è comunque conforme a diritto la limitazione di punti  
venti per i titoli di anzianità, dal momento che, quando la stessa è  
presa in considerazione ai fini della progressione di carriera deve  
essere integralmente presa in considerazione l' anzianità complessiva del  
dipendente, potendosi trovare un contemperamento con gli altri criteri



solo sul piano del punteggio attribuito all'annualità di servizio, ma non con il letto di *Procuste* illegittimo della limitazione della valutabilità.

In questo senso il rilievo meramente numerico della difesa avversaria non scuote in assoluto la validità del buon diritto della ricorrente Grilli. Infatti, la stessa difesa avversaria riconosce che la sig.ra Grilli, avrebbe diritto in ogni caso ad un punteggio di 52 punti, comunque superiore ai 48 riconosciuti, con una decisiva valenza anche ai fini dello scorrimento della graduatoria.

Comunque, ove occorrer possa, fatto salvo quanto già ampiamente dedotto, in via principale, fatte salve le argomentazioni già ampiamente esposte, occorre sottolineare come il punteggio spettante alla ricorrente, Sig.ra Grilli, se si procedesse ad eliminare l'illegittima compressione della valutazione della sua anzianità e l'ingiustificata esclusione dei periodi precedenti al 1° gennaio 2012, risulterebbe essere ampiamente superiore ai 54 punti necessari per ottenere immediatamente la progressione di carriera, arrivando addirittura a 74 punti (essendo illegittimo il limite di punti 20 per la valutazione del servizio).

A tale riguardo, è fondamentale rimarcare che la Sig.ra Grilli è in possesso di un secondo titolo di diploma in aggiunta a quello che le ha consentito l'accesso all'impiego, il quale, secondo i principi di correttezza e imparzialità che devono governare la formazione delle graduatorie, dovrebbe ricevere una congrua e adeguata valorizzazione. Tuttavia, l'atteggiamento ministeriale, ostinatamente ancorato a un'interpretazione restrittiva e irragionevole delle disposizioni vigenti, appare in palese contrasto con il fondamentale principio giuridico del "*unicuique suum*", ossia il dovere di attribuire a ciascuno ciò che gli è dovuto, e con il principio euro-unitario di non discriminazione, che impone la considerazione dell'intera anzianità di servizio del dipendente, senza arbitrarie limitazioni temporali.

Si aggiunga inoltre che, la ricorrente Grilli ha ottenuto il massimo della valutazione relativa alla performance di produttività, ottenendo 100 per ognuno dei tre anni precedenti rispetto alla procedura di riqualificazione.

La condotta del Ministero, infatti, non solo perpetua una ingiustizia palese, ignorando i periodi di anzianità maturati prima del 2012, ma si rivela ulteriormente illegittima anche nella formulazione dei criteri suppletivi, ove la complessiva anzianità conseguita dalla ricorrente non viene in alcun modo adeguatamente presa in considerazione, in violazione



del quadro normativo di riferimento e dei diritti soggettivi della Sig.ra Grilli.

I menzionati principi inerenti l'esigenza di una valorizzazione equa di tutte le componenti dell'esperienza professionale: anzianità, titoli culturali, produttività individuale, al fine di evitare ogni automatismo peggio "pilotaggio" nelle procedure di riqualificazione sono espressi nella Ordinanza della suprema corte di cassazione n. 19073/2023 che si allega (Doc.11).

Pertanto, si evidenzia l'assoluta contrarietà delle decisioni ministeriali alle norme di rango primario e ai principi fondamentali del diritto, con particolare riguardo a quello del giusto riconoscimento delle posizioni individuali sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che deve essere garantito in ogni sede amministrativa e giudiziaria.

\*\*\*

Resta quindi comprovato che Il mancato raggiungimento da parte della ricorrente dell'inquadramento della posizione economica F3, è dovuto esclusivamente alla illegittimità della tabella di valutazione, punto A, del contratto collettivo nazionale integrativo prima citato.

In ogni caso il punteggio spettante realmente è stato illegittimamente decurtato e permane in ogni caso l'interesse della ricorrente Grilli, anche ai fini dello scorrimento delle graduatoria, all' accertamento del proprio diritto violato.

Non vi è dubbio infatti che il contratto che ha disciplinato l'impugnata procedura, esclusivamente sulla base di un opinabile ed inspiegabile criterio cronologico, limita la valutazione dell'anzianità agli anni successivi al 2012, **discriminando dunque i candidati titolari di anzianità antecedente a tale anno, anche ponendo l'illegittimo limite di punti 20 nella determinazione complessiva dell'anzianità.**

Infatti, il personale con maggiore anzianità di servizio, come la ricorrente nel presente caso, appare chiaramente penalizzato in conseguenza di una scelta che si rivela contraria al principio di ragionevolezza.

Non si comprende, infatti, quale sia la logica sottostante alla decisione di azzerare completamente l'anzianità di servizio a partire da un determinato momento temporale. Tale approccio risulta in evidente contrasto con la giurisprudenza consolidata dell'Unione Europea, che impone il riconoscimento e la valorizzazione dell'intero percorso professionale del dipendente pubblico.



In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte ribadito che, ai sensi del diritto comunitario, il principio di non discriminazione vieta qualsiasi trattamento ingiustificato e irragionevole basato su criteri cronologici arbitrari. In questo contesto, è evidente che prendere in considerazione l'anzianità professionale solo parzialmente, e dunque ignorare periodi di servizio che dovrebbero essere considerati in continuità con il resto della carriera, comporta una disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione oggettiva. Questo tipo di discriminazione indiretta, legata a un parametro temporale senza una reale motivazione giuridica, viola i principi fondamentali del diritto europeo, in particolare quelli relativi all'uguaglianza di trattamento e alla tutela dei diritti acquisiti.

Pertanto, il criterio cronologico adottato risulta in contrasto con il diritto dell'Unione, che richiede che l'intera carriera professionale sia presa in considerazione nel valutare l'anzianità, soprattutto laddove non vi sia alcuna differenza sostanziale nelle mansioni svolte o nelle competenze acquisite durante i diversi periodi di servizio, come nel caso di specie.

Ultronee risultano ulteriori precisazioni , già ampiamente trattate e sviscerate nel ricorso introduttivo.

\*\*\*

#### **In tema di giurisdizione,**

Nulla quaestio sulla legittimità della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Si richiama, tra le altre, l'Ordinanza della Cassazione a Sezioni Unite del 26 maggio 2004, n. 10183, che ha delineato i criteri per la ripartizione della giurisdizione nelle controversie relative ai concorsi pubblici. In particolare, ha identificato quattro ipotesi: a) giurisdizione del giudice amministrativo per concorsi aperti a soli candidati esterni; b) giurisdizione del giudice amministrativo per concorsi misti, aperti sia a interni che a esterni; c) giurisdizione del giudice amministrativo per concorsi interni che comportano il passaggio a una diversa area funzionale; d) giurisdizione residuale del giudice ordinario per concorsi riservati a interni che implicano il passaggio tra qualifiche all'interno della stessa area funzionale.

**Nel caso di specie, la giurisdizione appartiene dunque al giudice ordinario.**

\*\*\*\*



Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, insiste sulle seguenti

#### CONCLUSIONI

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e conseguentemente Accertare e dichiarare, disapplicato il Decreto Dirigenziale n. 2307 del 11.11.2022, nonché la tabella di valutazione di cui all'art. 5 punto A del CCNI del 20.05.2022 sottoscritto in data 20.11.2022, che la valutazione dell'anzianità nella procedura di progressione economica orizzontale del personale del MIM, funzioni centrali per l'accesso alla posizione economica area III F3 è pari a punti 74 e comunque superiore a quella attribuita dal Ministero di punti 48, **in tesi** pertanto la posizione spettante alla ricorrente Grilli è tale da consentirle l'accesso alla progressione economica con conseguente diritto all'inquadramento nella citata posizione economica area III F3; **in ipotesi** meramente subordinata il punteggio della sig.ra Grilli è pari a punti 52, (qualora dovesse essere considerato legittimo il limite di punti 20 alla valutazione dell'anzianità) con ogni conseguenza sulla sua reale posizione in graduatoria;

Voglia altresì, **in tesi** condannare il Ministero al pagamento delle differenze stipendiali maturate a partire dal 01.01.2022 e fino al momento attuale con interessi e rivalutazione monetaria come per legge, **in ipotesi** condannare il Ministero al pagamento delle differenze stipendiali dal momento dell'utile scorrimento della graduatoria. in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

Si allega:

- doc. 11: Ordinanza della suprema corte di cassazione n. 19073/2023

Siena, 16.09.2024

Firmato digitalmente  
Avv. Michele Meschino

